



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.11.2007
COM(2007) 710 definitivo

2007/0244 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data d'introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma del regolamento (CE) n. 21/2004, la Commissione ha il compito di esaminare le esperienze acquisite grazie a diversi progetti portati avanti negli Stati membri in merito alla realizzazione dei sistemi di identificazione elettronica (EID) e di presentare una relazione al Consiglio. Tale relazione dovrebbe essere corredata da una proposta, sulla quale il Consiglio delibera, volta a confermare o modificare la data del 1° gennaio 2008 per l'introduzione obbligatoria dell'identificazione elettronica.

La relazione della Commissione indica che, prima di fissare una data definitiva per l'uso obbligatorio dell'EID, occorre svolgere una discussione più ampia con le parti interessate, in particolare sull'impatto economico dell'introduzione dell'identificazione elettronica.

Il regolamento (CE) n. 21/2004 dovrebbe quindi essere modificato, in modo da stabilire procedure per la fissazione della data alla quale l'EID di ovini e caprini diventerà obbligatoria.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data d'introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina⁴ prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini in conformità delle disposizioni del regolamento.
- (2) L'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 21/2004 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2008, l'identificazione elettronica diventi obbligatoria per tutti gli animali interessati dal regolamento.
- (3) Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento prevede che la Commissione presenti al Consiglio, entro il 30 giugno 2006, una relazione sull'applicazione del sistema d'identificazione elettronica corredata delle proposte appropriate, sulle quali il Consiglio delibera, volta a confermare o modificare, se del caso, la data d'introduzione dell'uso obbligatorio di tale sistema.
- (4) La relazione della Commissione indica che, prima di fissare una data definitiva per l'uso obbligatorio del sistema, occorre svolgere una discussione più ampia con le parti interessate, in particolare sull'impatto economico dell'introduzione dell'identificazione elettronica. Occorre dunque più tempo per consultare le parti interessate e tenere conto dei loro commenti.

¹ GU L xx del xx.xx. xxxx, pag. xx.

² GU L xx del xx.xx. xxxx, pag. xx.

³ GU L xx del xx.xx. xxxx, pag. xx.

⁴ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

- (5) Una serie di Stati membri ha già sviluppato la tecnologia necessaria per l'introduzione dell'identificazione elettronica e ha acquisito esperienze significative quanto alla sua applicazione. A tali paesi non dovrebbe essere impedito di introdurre il sistema a livello nazionale, se lo ritengono opportuno. La loro esperienza fornirebbe alla Commissione e agli altri Stati membri nuove informazioni preziose sulle implicazioni tecniche dell'identificazione elettronica e sul suo impatto, di cui tenere conto nel fissare la data alla quale il sistema dovrebbe diventare obbligatorio in tutta la Comunità.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 21/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 21/2004 è modificato come segue:

- (1) All'articolo 9, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
- "3. A partire da una data da stabilirsi a norma della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, l'identificazione elettronica in conformità degli orientamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché delle pertinenti disposizioni della sezione A dell'allegato, diventa obbligatoria per tutti gli animali nati dopo tale data. La data:
- a) è definita in base alla valutazione delle implicazioni tecniche, dei costi e dell'impatto complessivo dovuto all'uso dell'identificazione elettronica;
 - b) è stabilita entro 12 mesi prima della data in cui l'uso dell'identificazione elettronica diventa obbligatorio."

(2) All'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri possono introdurre l'uso obbligatorio dell'identificazione elettronica per gli animali nati sul loro territorio prima della data da stabilirsi, come previsto al paragrafo 3."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*